

PIANO D'AZIONE REGIONALE PER LA LOTTA AL CERAMBICIDE *AROMIA BUNGII* FELDERMANN IN CAMPANIA

III aggiornamento

Premessa

Il presente Piano d'azione ha lo scopo di aggiornare le azioni e le misure fitosanitarie da attuare contro il coleottero cerambicide *Aromia bungii* Feldermann, rinvenuto in Campania nell'autunno del 2012 nella conurbazione tra Napoli e Pozzuoli su piante sparse di *Prunus armeniaca*, *Prunus avium* e *Prunus domestica*.

Il nuovo Piano è stato elaborato tenendo conto che il “cerambicide delle drupacee” *A. bungii* è un fitofago estremamente pericoloso per il gran numero di specie di piante utilizzate per le produzioni frutticole e che quindi può causare gravi danni al patrimonio agricolo nazionale. È opportuno, pertanto, adottare specifiche misure fitosanitarie idonee alla sua eradicazione o almeno al suo contenimento ed impedire l'introduzione e la diffusione in nuovi areali ritenuti liberi.

La presente revisione del Piano d'azione ha lo scopo di aggiornare le azioni e le misure fitosanitarie, tenendo conto delle raccomandazioni del “Food and Veterinary Office” della Commissione Europea in seguito all'ispezione svoltasi in Italia dal 4 al 14 Marzo 2014 per la valutazione della situazione e i mezzi di controllo per i Cerambicidi. In particolare la delegazione è stata in Campania il 12 e il 13 marzo con riunione conclusiva dei lavori il giorno 14 marzo presso il Mipaaf. Inoltre la presente revisione tiene anche conto delle risultanze dell'“Expert Working Groups for Pest Risk Analysis *Aromia bungii*” organizzato dall'European and Mediterranean Plant Protection Organization (EPPO/OEPP) a Napoli dall'11 al 15 novembre 2013. La stessa organizzazione ha inserito recentemente l'*A. bungii* in “A1 List of pests recommended for regulation as quarantine pests”

Riferimenti normativi

- Direttiva n. 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità, e successive modificazioni;
- Decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, relativo all'attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali;
- Decreto legislativo 9 aprile 2012, n. 84 “Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 19 agosto 2005, n.214 "Attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità”;
- Decreto dirigenziale regionale n. 426 del 14 novembre 2012 “Misure fitosanitarie regionali per la lotta al cerambicide *Aromia bungii*”;
- DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE del 1° marzo 2012 relativa alle misure d'emergenza per impedire l'introduzione e la diffusione nell'Unione di *Anoplophora chinensis* (Forster) - 2012/138/UE;
- Decreto 12 ottobre 2012 “Misure d'emergenza per impedire l'introduzione e la diffusione di *Anoplophora chinensis* (Forster) nel territorio della Repubblica italiana”.
- Decreto dirigenziale regionale n. 330 del 05.02.2014 aggiornamento delle misure fitosanitarie regionali di controllo ed eradicazione di *Aromia bungii* (Faldermann) in Campania.

Ambito di applicazione

Per la protezione delle piante riconosciute “sensibili” agli attacchi di *Aromia bungii*, il presente piano trova applicazione su tutto il territorio regionale. Le piante sensibili sono riconducibili principalmente a quelle del genere *Prunus*. In letteratura scientifica sono anche segnalate come piante sensibili: *Azadirachta indica*, *Bambusa textilis*, *Diospyros virginiana* (stesso genere del cachi), *Olea europea* (olivo), *Populus alba* (pioppo bianco), *Pterocarya stenoptera* (stessa famiglia del noce), *Punica granatum* (melograno), *Schima superba* (Theaceae).

Definizioni

Al fine dell'applicazione del presente piano di azione, si intende per:

- a) organismo nocivo: il cerambicide *Aromia bungii* Faldermann in ogni suo stadio di sviluppo;
- b) zona infestata: zona in cui la presenza dell'*A. bungii* è stata confermata, comprendente tutte le piante che presentano sintomi causati dall'organismo nocivo;
- c) zona cuscinetto, fascia perimetrale di almeno 5 km attorno alla zona infestata;
- d) zona delimitata, l'area costituita dall'insieme della zona infestata e della zona cuscinetto;
- e) zona libera, area non rientrante nella zona delimitata;
- f) piante sensibili: le piante e le giovani piante destinate alla piantagione, compreso quelle ornamentali, il cui fusto al colletto ha un diametro uguale o superiore a 3 cm di *Prunus* sp. (Rosaceae), *Azadirachta indica* (Meliaceae), *Bambusa textilis* (Poaceae), *Diospyros virginiana* (Ebenaceae), *Olea europea* (olivo - Oleaceae), *Populus alba* (Salicaceae), *Pterocarya stenoptera* (Juglandaceae), *Punica granatum* (Lythraceae), *Schima superba* (Theaceae);
- g) luogo di produzione: il luogo di produzione come definito nella norma internazionale FAO per le misure fitosanitarie di cui al «ISPM n°5».

La delimitazione esatta delle zone è basata su principi scientifici validi, sulla biologia dell'organismo nocivo, sul livello di contaminazione, sulla particolare distribuzione delle piante ospiti nell'area interessata e sulle prove dell'insediamento dell'organismo nocivo.

Non conoscendo le reali capacità di volo, si è ritenuto, a livello precauzionale, di non conformarsi alla zona cuscinetto (distanza non inferiore a 1 km, oltre i confini della zona infestata), prevista dal DECRETO MINISTERIALE 12 ottobre 2012 “Misure d'emergenza per impedire l'introduzione e la diffusione di *Anoplophora chinensis* (Forster) nel territorio della Repubblica italiana” ma prevedere una distanza superiore, non meno di 5 Km, pari al doppio della presunta capacità di volo di *A. bungii*.

Diffusione

Dalle risultanze degli accertamenti espletati al 31/10/2014 è stato possibile confermare la presenza di *A. bungii* nell'area dei quartieri napoletani di Fuorigrotta, Pianura, Soccavo, Chiaiano e quella dei comuni limitrofi di Pozzuoli, Marano e Monte di Procida, esclusivamente su piante di *Prunus*. Nell'anno 2014 nessun ulteriore caso è stato accertato nel comune di Quarto, rispetto a quello segnalato nel 2013.

Al 28 febbraio 2014 sono risultati positivi complessivamente 59 siti con 813 piante abbattute e 196 ancora da abbattere.

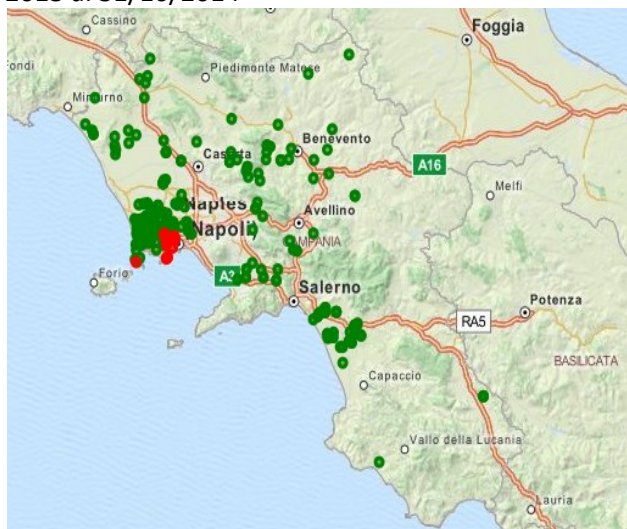
Al 31 ottobre 2014 tutte le piante rilevate ufficialmente infestate da *A. bungii* sono state abbattute, in particolare sono state abbattute le predette 196 piante oltre ad altre 564 piante;

di queste 733 attraverso il servizio del “Pronto intervento fitosanitario”. Pertanto, complessivamente sono state accertate e distrutte 1573 piante di *Prunus*.

I siti infestati complessivamente sono passati dai predetti 59 a 64.

Siti monitorati dal 31/12/2013 al 31/10/2014

Avellino	13
Benevento	26
Salerno	59
Caserta	48
Napoli	171
TOTALI	317



Piante abbattute nel 2014 attraverso il Servizio del Pronto intervento fitosanitario

Specie	N. Piante	Località	Coordinate UTM	Sito smaltimento
Susino	27	Colli Aminei	33T 435295; E 4523827	COMASA
Ciliegio/Susino	79	Colli Aminei	33T 434845; E 4524770	COMASA
Ciliegio/Susino	13	Marano	33T 431263; E 4525941	COMASA
Ciliegio/Susino	74	Colli Aminei	33T 434870; E 4524711	COMASA
Ciliegio/Susino	200	Colli Aminei	33T 434880; E 4524853	COMASA
Ciliegio/Susino	37	Colli Aminei	33T 434883; E 4524676	COMASA
Ciliegio/Susino	180	Colli Aminei	33T 435060; E 4524992	COMASA
Ciliegio/Susino/Albicocco	23	Vomero	33T 432054; E 4517839	COMASA
Albicocco	32	Vomero	33T 431997; E 4517803	COMASA
Albicocco/Susino	20	Vomero	33T 431945; E 4517761	COMASA

Ciliegio/Susino	18	Colli Aminei	33T 435274; E 4523900	COMASA
Ciliegio/Susino	6	Soccavo	33T 431964; E 4522271	COMASA
Ciliegio/Susino/Albicocco	24	Colli Aminei	33T 435051; E 4524710	COMASA
TOTALE	733			

Piante abbattute nel 2014 in modo autonomo

Specie	N.Piante	Località	Coordinate UTM	Sito smaltimento
Pesco	1	Marano	33T 431353;E 4526377	in loco
Albicocco	1	Camaldoli	33T 431653;E 4524476	in loco
Pesco	1	Camaldoli	33T 431638;E 4524486	in loco
Susino	3	Marano (NA)	33T 431265;E 4525739	in loco
Albicocco	1	Nazareth dei guantai	33T 431603;E 4524343	in loco
Albicocco	1	Nazareth dei guantai	33T 431603;E 4524343	in loco
Ciliegio	1	Guantai	33T 431714;E 4524430	in loco
Susino	12	Camaldoli	33T 431818;E 4524704	in loco
Ciliegio	1	Camaldoli	33T 431810;E 4524003	in loco
Susine	2	Camaldoli	33T 431879;E 4524695	in loco
Susino	3	Monte di Procida	33T 420382;E 4516605	in loco
TOTALE	27			

Delimitazioni delle aree

In base agli accertamenti effettuati fino al 31 ottobre 2014 si ha la seguente delimitazione delle aree:

- zona infestata: zona in cui la presenza dell'*A. bungii* è stata confermata comprendente tutte le piante che presentano sintomi causati dall'organismo nocivo e racchiusa nella perimetrazione riportata in Allegato 1;
- zona cuscinetto, fascia perimetrale di almeno 5 km attorno alla zona infestata e riportata in Allegato 2;
- zona delimitata, l'area costituita dall'insieme della zona infestata e della zona cuscinetto e riportata in Allegato 3;
- zona libera, la restante area non rientrante nella zona delimitata e riportata in Allegato 4.

Monitoraggio e ispezioni

Il Servizio fitosanitario regionale effettua annualmente indagini ufficiali per rilevare l'eventuale presenza dell'organismo nocivo *A. bungii* o dei suoi sintomi attraverso ispezioni sistematiche anche con la collaborazione delle Amministrazioni comunali e, se del caso, di altri soggetti pubblici o privati. Detti monitoraggi sono espletati anche dal personale afferente al progetto URCOFi. I dati delle ispezioni sono riportati sulla scheda di cui all'appendice 1 e contemporaneamente inseriti nel sistema SiMFITO (Sistema Informativo per il Monitoraggio Fitosanitario).

Il monitoraggio è basato principalmente su osservazioni visive, indagando su eventuali sintomi dell'infestazione, quali rissime o deperimento della pianta; particolare attenzione va posta al tronco ed alle branche principali. Il ritrovamento di fori, da cui fuoriesce rissime, l'individuazione di rissime alla base della pianta o sulla proiezione delle branche principali, è sintomo della presenza dell'organismo nocivo che va confermata tramite scortecciamento, in quanto esistono altri insetti xilofagi in grado di causare danni molto simili.

Nel periodo dello sfarfallamento degli adulti il monitoraggio visivo può essere supportato dall'utilizzo di trappole innescate con miscele attrattive (aceto, vino, zucchero) da posizionare una ogni due-tre alberi, fissate al tronco, preferibilmente ad una altezza di circa 1,60 m in zone ombreggiate (esposte a nord per evitare la luce diretta del sole in estate). L'utilizzo delle trappole nelle zone infestate ha lo scopo soprattutto di monitorare i voli dell'insetto in modo da poter individuare il periodo più opportuno per effettuare eventuali trattamenti insetticidi.

Nella zona cuscinetto è previsto un monitoraggio rafforzato delle piante sensibili presenti nell'area. Le ispezioni sono programmate seguendo un sistema a griglia che consente di coprire tutta la zona delimitata e prevedono il controllo di tutte le potenziali piante ospiti.

Le ispezioni vengono effettuate principalmente tra settembre e maggio, secondo le seguenti priorità:

- a partire dalle piante infestate per poi spostarsi verso quelle ubicate al limite della zona infestata (una squadra)
- dal limite esterno della zona cuscinetto per poi spostarsi verso l'interno fino ad arrivare alla zona infestata (due squadre).

Tali controlli riguardano anche le piante ornamentali di *Prunus* spp. ubicate in giardini privati, parchi pubblici e privati.

Misure fitosanitarie

Quando sono accertate nuove piante infestate da *A. bungii* viene attivato un monitoraggio intensivo in tutta la zona.

In particolare, a seconda della casistica si attuano le azioni seguenti:

a) ritrovamento di nuove piante infestate ricadenti all'interno della zona infestata:

vanno esaminate individualmente e dettagliatamente tutte le piante sensibili ubicate nell'area contigua alla pianta o alle piante infestate per un raggio minimo di 100 metri. Tale particolare controllo si effettua per verificare la presenza di sintomi d'infestazione, e quindi applicare, ove opportuno, le misure fitosanitarie atte ad impedire qualunque possibile diffusione dell'organismo nocivo a partire da queste piante. Il monitoraggio delle piante sensibili ubicate nel raggio di 100 metri da quelle infestate è particolarmente importante sia svolto subito dopo la fine del volo degli adulti, quando le larve neo formate, che già producono segatura, sono ancora superficiali e potenzialmente controllabili dagli ordinari trattamenti insetticidi.

- b) *ritrovamento di nuove piante infestate lungo il confine della zona infestata oppure al di fuori della zona infestata:*

per evitare l'ulteriore diffusione dell'organismo nocivo, è previsto l'abbattimento immediato delle piante infestate, nonché l'abbattimento preventivo delle piante di *Prunus* spp., anche se non presentano sintomi, ubicate nel raggio di 100 metri da quelle infestate. Comunque vanno esaminate tempestivamente tutte le piante sensibili ubicate nel raggio di 200 m dalla pianta o dalle piante infestate.

Inoltre:

- a) tutti i tipi di abbattimenti vanno effettuati previo preavviso di almeno due giorni lavorativi al Servizio fitosanitario regionale. L'abbattimento può, in linea generale, prevedere il taglio del tronco ad almeno 10 cm al di sotto del colletto, zona al di sotto della quale non sono stati osservati casi esserci di infestazione. Detto materiale deve essere cippato o trattato termicamente sul posto alla presenza di Ispettore fitosanitario o di altro personale tecnico incaricato dal Servizio fitosanitario regionale. Se lo stesso non può essere trattato in loco, deve essere immediatamente trasportato in sicurezza (imbustato o su camion chiuso) per essere successivamente trattato secondo le modalità sopra citate;
- b) in casi eccezionali, il Servizio fitosanitario può prescrivere l'attuazione di misure di eradicazione alternative o aggiuntive in grado di garantire il massimo livello di protezione dalla diffusione dell'organismo nocivo (es. sistemazione di reti metallica di protezione sul terreno o radici residue);
- c) nel caso di estirpazioni, a qualsiasi titolo, di piante sensibili non infestate ed ubicate ad una distanza di 200 metri da piante risultate infestate da A bungii, vi è l'obbligo di comunicare al Servizio fitosanitario regionale, almeno 5 giorni lavorativi prima dell'avvio dei lavori, la data di esecuzione degli stessi;
- d) nella zona delimitata vanno effettuati trattamenti insetticidi contro gli adulti del cerambicide nel periodo del volo, che dalle osservazioni svolte negli anni 2013 e 2014 è iniziato dalla metà di giugno e si è concluso ai primi di settembre, con un picco nel mese di luglio. Pertanto, il primo trattamento va eseguito alla comparsa dei primi adulti, a metà di giugno, il secondo alla fine di giugno inizio luglio e il terzo alla metà di luglio. Allo stato attuale il Ministero della Salute ha autorizzato diversi prodotti commerciali a base di DELTAMETRINA e THIACTOPRID, i quali vanno impiegati in modo alternato, utilizzando almeno 1200-1500 litri di acqua ad ettaro, avendo cura di bagnare bene i tronchi e le branche principali e secondarie. Per le piante considerate ornamentali, ubicate prevalentemente in ambito di giardini urbani, i prodotti fitosanitari da impiegare per i trattamenti fitoiatrici sono quelli registrati per la distribuzione su piante ornamentali (PPO), caratterizzati da bassa classe tossicologica e da effetto abbattente.
- e) nella zona infestata il legname, come i rifiuti di legno delle piante ospiti dell'Organismo nocivo, deve essere utilizzato o smaltito solo all'interno della stessa zona per cui è vietata la movimentazione di detti materiali al di fuori della zona. In conformità ai requisiti di cui all'articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 2000/29/CE per evitare un rischio di diffusione dell'organismo nocivo gli spostamenti di legname, legna da ardere e rifiuti di legno (dalla potatura) sono soggetti a controlli da parte del Servizio fitosanitario e di altri Enti preposti. Per casi particolari, il Servizio fitosanitario regionale può, di volta in volta, autorizzare l'utilizzo del legname o lo smaltimento dei rifiuti di legno al di fuori della zona infestata sempreché siano assicurate tutte quelle misure fitosanitarie per prevenire la diffusione dell'insetto e di dispersione del carico. In tal caso il Servizio fitosanitario effettua controlli sulle diverse fasi della movimentazione del materiale legnoso.

- f) nei siti risultati infestati da *A. bungii* è buona norma evitare il reimpianto di piante sensibili.

I proprietari o i conduttori a qualsiasi titolo di terreni su cui insistono piante sensibili ad *A. bungii*, ricadenti nelle aree in cui è accertata la presenza dell'insetto, sono tenuti al rispetto delle predette disposizioni.

Disposizioni per le aziende vivaistiche

Le aziende vivaistiche che producono piante sensibili all'interno della zona infestata, per poter commercializzare all'esterno, sono oggetto di specifici controlli da parte del Servizio fitosanitario regionale ed hanno l'obbligo di assicurare che il luogo di produzione sia indenne dall'organismo nocivo secondo l'ISPM.10. Pertanto sono obbligate a:

- coltivare le piante sensibili sotto protezione fisica totale con apposite reti per impedire l'introduzione dell'organismo nocivo, oppure
- attuare un piano di trattamenti preventivi adeguato e preventivamente validato dal Servizio fitosanitario regionale.

Le piante sensibili devono essere sottoposte ad almeno due meticolose ispezioni ufficiali all'anno per rilevare eventuali sintomi dell'organismo nocivo, effettuate ad intervalli opportuni, nelle quali non deve essere constatata la presenza di tale organismo; ove opportuno, dette ispezioni comprendono un campionamento distruttivo mirato. Solo con l'esito negativo di tali indagini potrà essere rilasciata l'autorizzazione all'uso del Passaporto delle piante.

Disposizioni per i commercianti di materiale vivaistico

I commercianti di piante sensibili che operano all'interno della zona infestata o della zona cuscinetto possono commercializzare le piante in questione senza alcuna limitazione solo nel caso in cui le piante entrano ed escono dall'azienda durante il periodo che va dal mese di novembre al mese di marzo, quando si è sicuri che non c'è volo dell'insetto e quindi non c'è possibilità che il materiale venga infestato.

Il materiale che non viene ceduto entro il mese di marzo, per poter essere commercializzato successivamente è assoggettato alle stesse procedure di quello delle aziende vivaistiche che coltivano piante sensibili all'interno della zona infestata o della zona cuscinetto.

L'Unità operativa dirigenziale "Fitosanitario regionale" provvede ad informare i vivaisti e i commercianti di piante sensibili registrati in base agli artt. 19 e 20 del D.Lgs 214/2005 sulle disposizioni soprariportate.

Revoca zona infestata

Nelle aree ove non si riscontra la presenza dell'insetto o suoi sintomi nei tre anni successivi all'ultimo rinvenimento, lo status di zona infestata può essere rimosso.

Collaborazioni

La Regione Campania, attraverso l'Unità operativa dirigenziale "Fitosanitario regionale", promuove e coordina il su citato programma di monitoraggio anche in collaborazione con i partner dell'intesa URCoFI (i cui membri sono l'ex Dipartimento di Entomologia e Zoologia Agraria "Filippo Silvestri" e l'ex Dipartimento di Arboricoltura, Botanica e Patologia Vegetale dell'Università degli Studi di Napoli "Federico II", il C.N.R. – Istituto per la Protezione delle Piante e il Consiglio per la Ricerca e Sperimentazione in Agricoltura), con le Amministrazioni

comunali e gli Enti gestori dei parchi e, se del caso, con altri soggetti pubblici o privati, per quanto di loro competenza.

In particolare sono coinvolti:

- i tecnici regionali operanti nella difesa fitosanitaria e gli Ispettori/agenti fitosanitari;
- le Amministrazioni comunali per le collaborazioni in fase di monitoraggio e facilitazioni per gli accessi ai luoghi chiusi ove ci sono piante sensibili, infestate o sospette tali;
- i singoli cittadini proprietari di piante sensibili ubicate in aree agricole o aree urbane;
- gli operatori del verde impegnati nella difesa delle piante ornamentali del genere *Prunus*;
- gli ordini professionali e le organizzazioni di categoria;
- le Associazioni ambientaliste, Enti Parco, ecc.
- le Università ed Enti di ricerca, in particolare attraverso il Piano d'azione "URCoFI" inerente alle azioni di rafforzamento della vigilanza e controllo fitosanitario.

Ricerca

La Regione Campania, sulla base delle prime attività sperimentali del 2013, promuove in collaborazione con i partner "URCoFI" e nell'ambito delle attività già programmate, studi inerenti l'etologia dell'insetto nei nostri areali, la caratterizzazione molecolare per il riconoscimento certo della presenza del cerambicide anche solo su rosone, la ricerca di eventuali limitatori naturali, la valutazione dell'efficacia di prodotti fitosanitari già autorizzati per la difesa integrata delle drupacee.

Inoltre, di concerto con l'Università di Foggia - Dipartimento di Scienze Agroambientali, Chimica e Difesa Vegetale (DiSACD), sempre nell'ambito di attività sperimentali già in essere, continuerà la ricerca e lo sviluppo di sostanze attrattive per la cattura massale degli adulti.

Misure finanziarie

In base all'art. 56, comma 2, del D.Lgs 214/2005 le spese per gli adempimenti obbligatori derivanti dall'applicazione del presente Piano d'azione sono a carico dei proprietari o conduttori dei terreni a qualsiasi titolo. Per casi particolari e per un numero limitato di piante, potrà essere attivato il servizio del "Pronto intervento fitosanitario" in modo da agevolare l'adozione di alcune delle predette misure ufficiali in tempi rapidi; nel caso di attivazione del predetto Pronto intervento, il Servizio fitosanitario regionale si rende disponibile, su specifica richiesta, a svolgere direttamente tutte le operazioni di abbattimento e distruzione delle piante infestate o sospette tali. Tale servizio è usufruibile contattando preventivamente il Servizio fitosanitario regionale email servizio.fito@maildip.regione.campania.it oppure sos.aromia@regione.campania.it.

Denuncia casi sospetti

È fatto obbligo a chiunque rilevi la presenza di *A. bungii* o suoi sintomi di segnalarla immediatamente al Servizio fitosanitario regionale, anche via email: servizio.fito@maildip.regione.campania.it oppure sos.aromia@regione.campania.it.

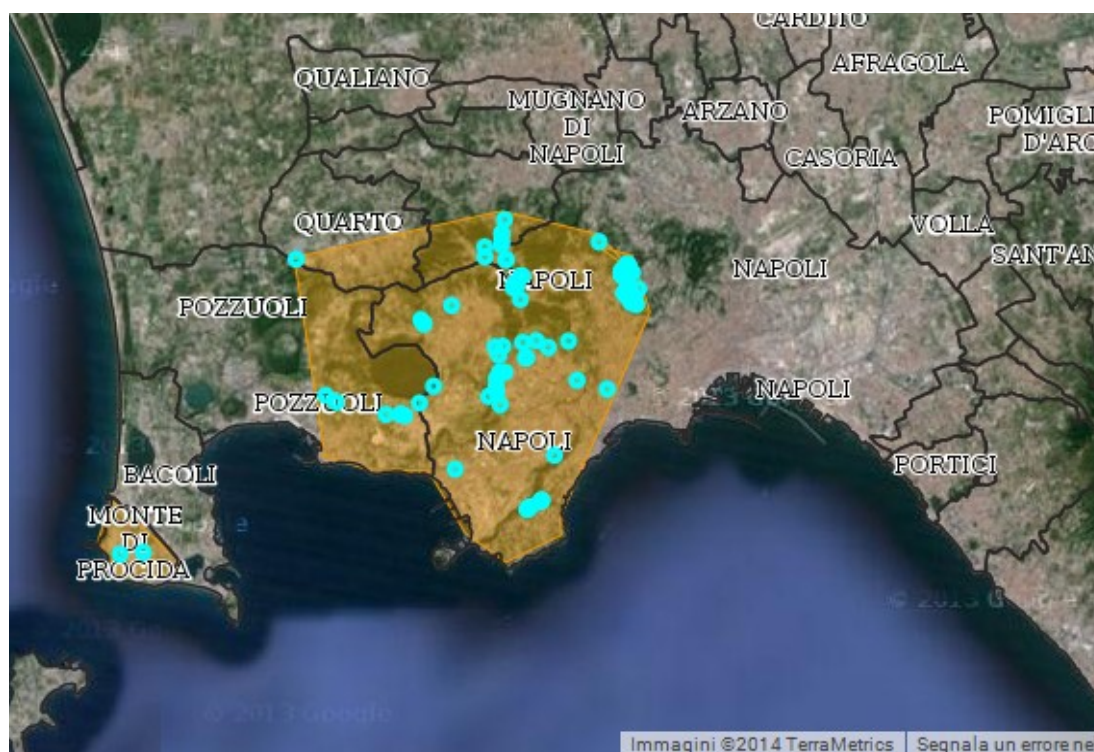
Tale struttura dispone specifici accertamenti fitosanitari per confermare o meno la presenza dell'organismo nocivo e per valutare le misure fitosanitarie più opportune.

Sanzioni

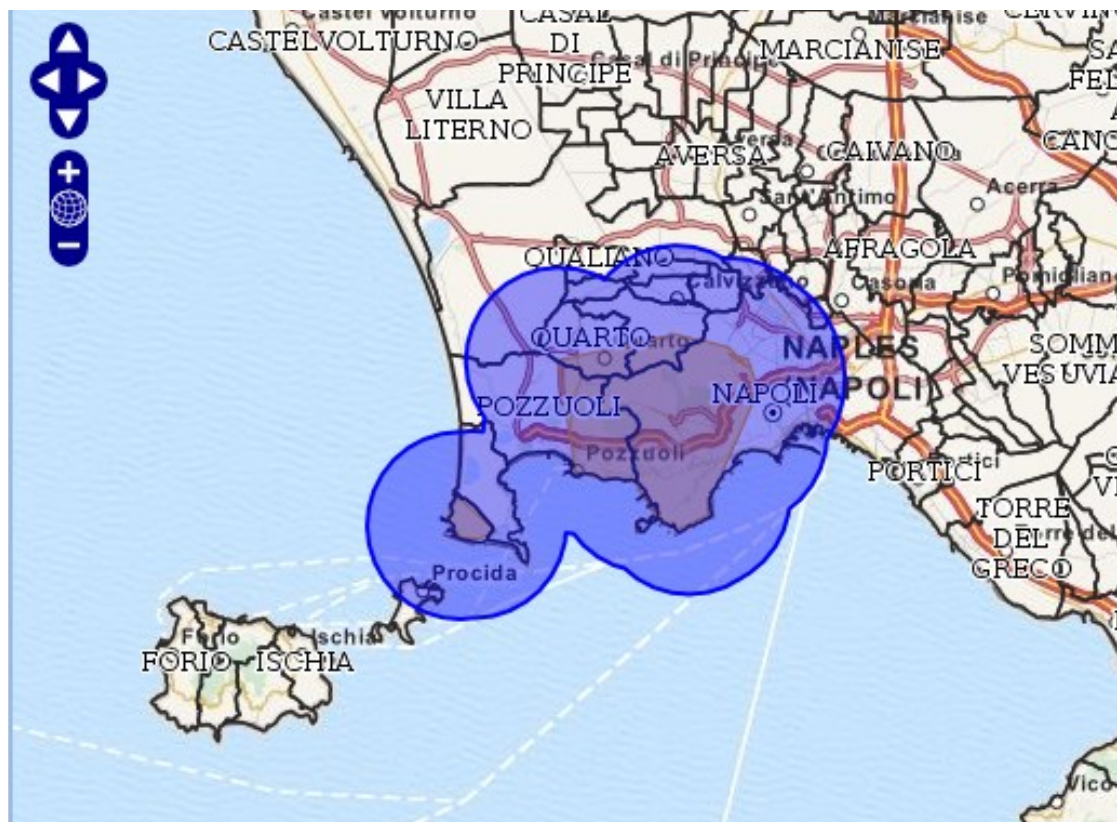
In base all'art. 54, comma 3 bis, del D. Lgs 214/2005 e s.m. chiunque non consente agli incaricati del Servizio fitosanitario l'effettuazione dei controlli in attuazione del presente Piano d'Azione è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 1.000,00 euro a 6.000,00 euro.

Chiunque non ottemperi alle prescrizioni impartite dal Servizio fitosanitario regionale ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera g) del su citato D.Lgs è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500,00 ad euro 3.000,00.

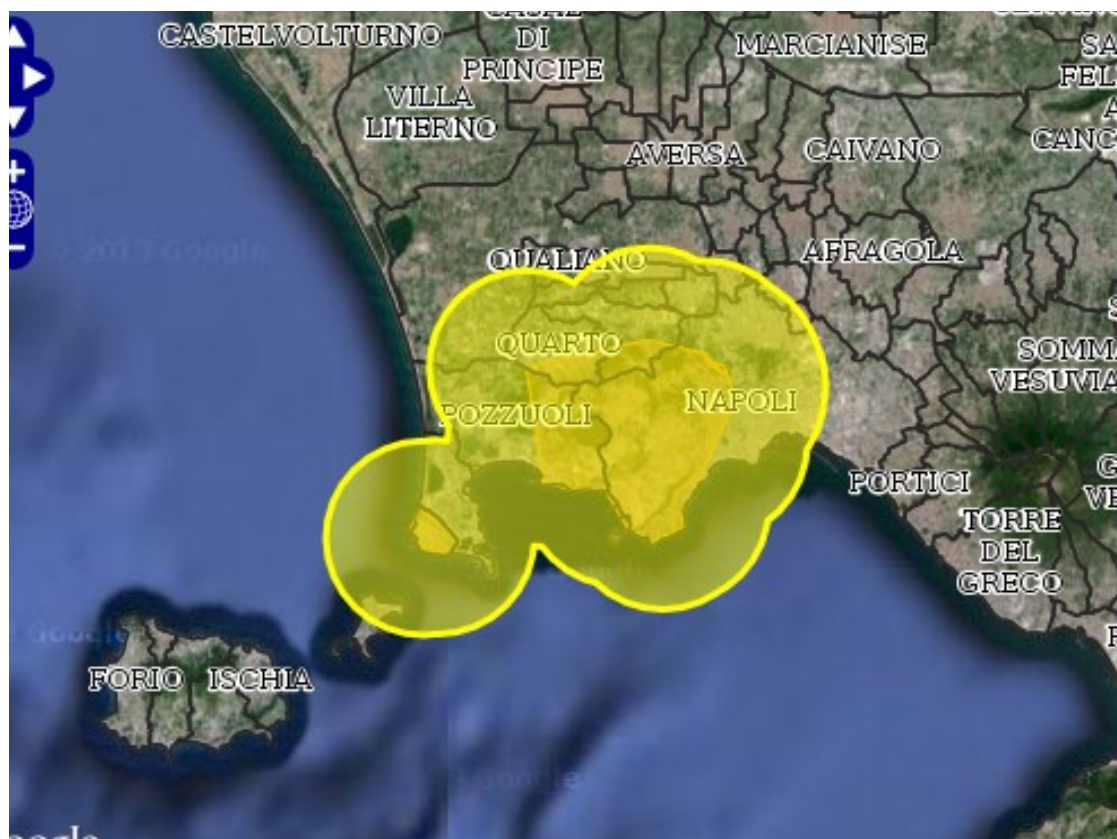
Allegato 1- zona infestata da *Aromia bungii* con i singoli siti infestati



Allegato 2 – Zona cuscinetto



Allegato 3 – Zona delimitata



Allegato 4 – Zona libera: Intero territorio regionale al di fuori della zona delimitata

